

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DEI CONTRATTI TIPO E DEI PARERI SULLE CLAUSOLE INIQUE

1. FINALITÀ ED OGGETTO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 lett. b) e c) della legge 580/1993 e dall'articolo 9 del decreto del Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive del 2 marzo 2006, le presenti Linee Guida sono destinate a disciplinare le attività di regolazione del mercato delle Camere di Commercio italiane.

In particolare esse riguardano:

- la predisposizione e la promozione di **contratti tipo** tra consumatori e imprese;
- l'inserimento nei contratti-tipo di **clausole di conciliazione**;
- la predisposizione di **pareri** tecnico-giuridici relativi all'eventuale presenza di clausole inique contenute nei contratti tra imprese e consumatori in uso in determinati settori economici.

Per il raggiungimento di dette finalità, le Camere di Commercio si potranno dotare del presente strumento che dovrà essere utilizzato nel *rispetto dell'autonomia di intervento di ciascuna Camera di Commercio e dei relativi regolamenti* con i quali esse già provvedono all'espletamento delle suddette attività.

Le presenti Linee Guida, pertanto, devono intendersi come regole minime, necessarie per il raggiungimento di risultati condivisibili a livello di sistema camerale, nell'ottica del perseguimento di maggiore uniformità di intervento nell'ambito delle attività di regolazione del mercato.

2. COSTITUZIONE DEL TAVOLO DI LAVORO

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 viene costituito un Tavolo di Lavoro, del quale fanno parte i responsabili degli Uffici di Regolazione del Mercato (indipendentemente dal nome che questi assumono nelle singole Camere di Commercio) delle Camere di Commercio di: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cuneo, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, Treviso, Venezia e Vicenza.

Il Tavolo di Lavoro è presieduto e coordinato da un rappresentante dell'Area Relazioni Istituzionali dell'Unioncamere.

Al Tavolo Nazionale di Lavoro partecipa anche un rappresentante di ISDACI, con funzione di coordinamento delle singole iniziative che verranno intraprese dalle Camere di Commercio che lo compongono.

Al fine di rendere più agevole il coordinamento tra dette attività avviate dalle Camere e il Tavolo di Lavoro, ISDACI potrà prendere parte, direttamente o indirettamente, all'attività di elaborazione dei contratti tipo e di predisposizione dei pareri.

3. COMPITI DEL TAVOLO DI LAVORO

Il Tavolo di Lavoro svolge principalmente compiti di stimolo e di condivisione delle iniziative che si intende intraprendere, in conformità con le finalità di cui all'articolo 1.

In particolare esso deve:

- a) concordare l'attribuzione alle singole Camere di Commercio che compongono il Tavolo, in attuazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, delle attività di predisposizione e promozione dei **contratti tipo**;
- b) concordare l'attribuzione alle singole Camere di Commercio che compongono il Tavolo, in attuazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, delle attività di predisposizione e promozione dei **pareri**;
- c) **riunirsi periodicamente**, su convocazione dell'Unioncamere, per la verifica sullo stato di avanzamento delle attività di cui alle lettere a) e b) intraprese dalle singole Camere di Commercio;
- d) **condividere**, secondo le modalità descritte al successivo articolo 9, il lavoro svolto dalle singole Camere di Commercio;
- e) **intervenire**, a richiesta delle Camere di Commercio che lo compongono, ogni qual volta ne venga fatta richiesta per motivate e necessarie ragioni connesse al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- f) **approvare definitivamente** i testi dei contratti tipo e dei pareri elaborati dalle singole Camere di Commercio coordinatrici, anche all'esito della valutazione della Commissione nazionale di coordinamento di cui all'art. 10.

Il Tavolo di Lavoro si riunisce almeno una volta a trimestre e, comunque, può essere convocato da Unioncamere ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Fatte salve particolari eccezioni, il Tavolo di Lavoro dedicherà ad ogni singolo contratto tipo e ad ogni parere affidato alle Camere di Commercio unicamente due dei propri incontri periodici, al fine di verificare e condividere il lavoro svolto.

4. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLE INIZIATIVE

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e in conformità a quanto stabilito al precedente articolo 3, lett. a) e b) il Tavolo di lavoro stabilisce il numero dei **contratti tipo** che devono essere elaborati e i settori economici d'intervento, nonché il numero dei **pareri** che debbono essere resi e i settori di cui devono essere presi in considerazione i relativi modelli contrattuali.

Per ciascuna di dette attività il Tavolo di Lavoro concorda l'attribuzione alle singole Camere di Commercio che lo compongono della relativa iniziativa affidando a questa tutti gli adempimenti necessari per la predisposizione del contratto tipo ovvero per la redazione del parere in un determinato settore economico.

Le Camere di Commercio individuate possono essere affiancate da altre Camere di Commercio del Tavolo di Lavoro che dichiarassero la propria disponibilità a collaborare.

5. COMMISSIONE NAZIONALE DI COORDINAMENTO

Viene istituita presso l'Unioncamere la Commissione nazionale di coordinamento.

Detta Commissione è costituita da rappresentanti dell'Unioncamere, da esponenti del sistema delle Camere di Commercio, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La Commissione si avvale, inoltre, della partecipazione di un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti (CNCU) e di rappresentanti delle associazioni delle imprese del settore coinvolto.

La Commissione, laddove ritenuto opportuno, può avvalersi della consulenza di professori universitari e/o esperti in diritto dei contratti ed in diritto dei consumi.

La Commissione nazionale di coordinamento ha il compito di esaminare i testi dei contratto tipo e dei pareri al fine di esprimere osservazioni, che potrebbero comunque essere recepite nel testo del contratto o del parere, secondo le modalità specificate al successivo articolo 10.

Al fine di procedere all'esame del singolo contratto tipo o del singolo parere, alla riunione della Commissione nazionale di coordinamento può essere invitato un rappresentante della Camera di Commercio responsabile oltre all'esperto/i della Camera che ha collaborato alle relative attività, affinché ne illustri le finalità e le ragioni giuridiche, economiche e di opportunità sottese alle scelte compiute nello svolgimento delle singole iniziative.

6. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Nello svolgimento delle attività necessarie alla redazione del **contratto tipo** o del **parere** sulla vessatorietà delle clausole, ciascuna Camera di Commercio responsabile gestisce il proprio compito in conformità al proprio regolamento interno, sia con riferimento alle modalità istruttorie, sia con riferimento alla composizione e alle attribuzioni della Commissione contratti (o analoga struttura, indipendentemente dalla denominazione attribuita).

Le singole Camere di Commercio devono comunque porre in essere modalità operative che garantiscano il rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 delle presenti Linee Guida al fine del raggiungimento di un elevato livello di uniformità e del sollecito svolgimento delle attività.

La predisposizione dei contratti tipo e la redazione dei pareri devono rispettare, in ogni caso, le seguenti fasi operative:

- FASE I: ***istruttoria***
- FASE II: ***concertazione a livello locale***
- FASE III: ***condivisione con il Tavolo di Lavoro***
- FASE IV: ***esame della Commissione nazionale di coordinamento***
- FASE V: ***approvazione definitiva***
- FASE VI: ***diffusione***

7. FASE ISTRUTTORIA

Le Camere di Commercio gestiscono l'attività istruttoria propedeutica alla redazione del contratto tipo e di predisposizione del parere sulla vessatorietà delle clausole nel rispetto dei seguenti principi:

- a) acquisizione di tutti gli *elementi in fatto ed in diritto* ritenuti necessari per il corretto espletamento dell'attività;
- b) *esame preliminare dei contratti in uso nel settore economico affidato* (anche alla luce dei principali contributi della dottrina e dei principali interventi della giurisprudenza -di merito e di legittimità- in detta materia);
- c) durante la fase a), la Camera di Commercio responsabile chiede *alle altre Camere di Commercio del Tavolo di Lavoro pareri, osservazioni, documenti ecc.*;

d) la Camera di Commercio responsabile, in conformità a quanto previsto nel proprio regolamento, *redige la bozza di contratto tipo ovvero la bozza di parere sulla vessatorietà delle clausole.*

In ogni caso, ciascun contratto tipo dovrà contenere una *clausola relativa all'esperimento del tentativo di conciliazione* presso una Camera di Commercio (riservando al consumatore il diritto di farsi assistere/rappresentare o accompagnare da un rappresentante di un'associazione di consumatori); il parere sulla vessatorietà delle clausole *dovrà essere sempre adeguatamente motivato e dovrà indicare tutti gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda.*

Per garantire la funzionalità del progetto, le Camere di commercio che daranno avvio all'attività istruttoria alla predisposizione dei contratti tipo entro la fine del mese di novembre 2006 dovranno terminarla entro il mese di giugno 2007; le Camere di commercio che, invece, inizieranno l'attività istruttoria successivamente al mese di novembre 2006, dovranno necessariamente concluderla entro il mese di luglio 2007.

8. CONCERTAZIONE A LIVELLO LOCALE

In conformità a quanto previsto dai singoli Regolamenti in vigore presso le Camere di Commercio, o ad integrazione di questi laddove non vi siano disposizioni analoghe, una volta terminata la fase istruttoria di cui al precedente articolo 7, la Camera di Commercio responsabile provvede ad ascoltare:

- a) le associazioni dei consumatori
- b) le associazioni delle imprese coinvolte nel settore economico di riferimento (o delle imprese predisponenti nel caso in cui manchi l'Associazione di categoria o si ritenga opportuno sentire direttamente il soggetto predisponente)
- c) ogni altro soggetto la cui audizione si ritenga utile ai fini del corretto espletamento dell'attività.

Sempre nel rispetto delle norme regolamentari della Camera di Commercio responsabile, i soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) esprimono i propri rispettivi pareri, osservazioni, memorie che vengono sottoposti all'esame della competente Commissione camerale.

La Camera di Commercio responsabile, ove lo ritenga opportuno, può recepire le osservazioni di cui al comma precedente, tenendo conto che la disciplina in materia di clausole vessatorie è costituita da norme in gran parte inderogabili.

9. CONDIVISIONE CON IL TAVOLO DI LAVORO

Una volta completata la fase di concertazione di cui al precedente articolo 8, la Camera di Commercio responsabile invia al Tavolo di Lavoro la bozza di contratto tipo o di parere sulla vessatorietà predisposta.

La trasmissione di detti documenti può avvenire anche in via informale, attraverso e-mail o fax.

Le Camere di Commercio del Tavolo di Lavoro possono far pervenire le proprie osservazioni non vincolanti entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti.

Se necessario, l'Unioncamere può indire un'apposita riunione del Tavolo di Lavoro ovvero far coincidere la condivisione di detti documenti in occasione di uno degli incontri periodici del Tavolo di Lavoro

In quest'ultima ipotesi la Camera di Commercio responsabile deve far pervenire alle Camere del Tavolo di Lavoro detti documenti in tempo utile prima della riunione, ovvero almeno 10 giorni prima della data stabilita.

10. ESAME DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI COORDINAMENTO

Le bozze del contratto tipo o del parere, così come redatte ed eventualmente modificate ai sensi degli articoli 7, 8 e 9, vengono sottoposte dalla Camera di Commercio predisponente alla Commissione nazionale di coordinamento.

Unioncamere provvede all'invio delle bozze ai membri della Commissione nazionale di Coordinamento e provvede a fissare la relativa riunione, secondo quanto stabilito al precedente articolo 5..

Durante la riunione la Commissione esprime il proprio parere sul contratto tipo ovvero sul parere così come sottoposti alla sua valutazione.

11. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO TIPO E DEL PARERE

Successivamente alle ulteriori eventuali integrazioni e/o modifiche suggerite dalla Commissione di coordinamento, il contratto tipo ovvero il parere sulla vessatorietà delle clausole vengono sottoposti al Tavolo di Lavoro per la definitiva approvazione.

Le Camere di Commercio che costituiscono il Tavolo di Lavoro si impegnano affinché i testi così redatti vengano approvati con le formalità necessarie, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti interni.

Unioncamere approva formalmente il testo del contratto tipo ovvero del parere elaborato e si impegna poi a promuoverlo attraverso una campagna di comunicazione.

12. DIFFUSIONE DEL PARERE

Il parere sulla vessatorietà delle clausole, definitivamente approvato, viene inviato da Unioncamere, o dalla Camera di Commercio responsabile, a tutti i soggetti interessati, affinché prendano in esame le clausole ritenute vessatorie; il parere viene diffuso a tutti coloro che hanno partecipato al procedimento, anche attraverso l'aggiornamento costante di una banca dati specifica.